



COMUNE DI SENNORI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 01.03.2021

COPIA

Oggetto: Approvazione tariffe Tari 2021 e relativo PEF.

L'anno duemila il giorno uno del mese di marzo, Solita sala delle Adunanze, alle ore 16:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SATTA MARIO	A	PIREDDA SALVATORE	P
LAMPIS ANTIOCO	A	LIGAS OTTAVIO	P
PAZZOLA MARIA ANTONIETTA	P	NONNA FRANCESCA	P
PORRU SALVATORE	A	DESINI ROBERTO	P
CANU ANTONIO	P	SECCHI GIOVANNI	A
SASSU NICOLA	P	DEL VIGO MONICA	P
CORNALIS ELENA	P		
MANNU GIOVANNINO	P		
SATTA MARIO TONIO	P		
PIANA ANTONELLA	P		
LADINETTI MARIA	A		

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 5

Il Presidente LIGAS OTTAVIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA FONNESU DEBORA RITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che, i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono riclassificati nelle componenti:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto l'articolo 16, comma 4 del MTR nel quale si precisa che, per le Regioni a statuto speciale, in luogo del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, si deve fare riferimento al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, che nel caso della Regione Autonoma della Sardegna ha valore pari a € centesimi Kg 41,71;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all'art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, esso è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Visto il PEF "grezzo" 2021 trasmesso, dall'ente gestore Ciclat Trasporti Ambiente srl e SCEAS, con nota n° 1091 del 17/01/2021;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l' "Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Dato atto che, nel caso del Comune di Sennori, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e, pertanto, il ruolo di ETC compete al Comune stesso;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Visto il comma 58-quinquies del D.L. 124/2019 così come convertito con la legge n. 157/2019 che apporta una modifica alle categorie di tariffazione ai fini TARI riportate nel DPR 158/99 in particolare, trasferisce gli studi professionali, prima classificati nella categoria 11, alla categoria 12 unitamente alle Banche ed istituti di credito;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di €. 1.019.307,00;

Ritenuto di ripartire i costi fissi per le utenze domestiche al 97% e per le utenze non domestiche al 3%, mentre i costi variabili sono stati ripartiti per le utenze domestiche al 65% e per le utenze non domestiche al 35% ;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing b dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, posto pari 0,60; fattore di sharing $b(I+\omega)$ dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, pari a 0,84; numero delle rate r per il recupero della componente a conguaglio, posto pari a 1; coefficiente di recupero della produttività X_a , pari a 0,10; coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti QL_a pari a 0; coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale PG_a pari a 0; coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019 $(I+y_a)$ pari a +0,88 determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 ($CUEff_{a-2} = \text{€cent/kg } 397,98$) e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019 pari a 41,71 €cent/kg, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, in particolare:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre

2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Approvazione PEF Tari anno 2020”, nella quale si evince un conguaglio positivo pari ad €. 16.966,00, relativo alla differenza tra i costi fissi e variabili determinati per l’anno 2019 e i costi fissi e variabili risultanti dal Pef 2020, interamente decurtato dal Pef 2021;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

- prima rata: 31/07/2021;
- seconda rata: 31/08/2021;
- terza rata: 30/09/2021;
- quarta rata: 30/10/2021;
- quinta rata: 30/11/2021;
- sesta rata: 31/12/2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2021;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Sassari sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 06/11/2020, con la quale viene designato il responsabile funzionario IMU/TARI;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 95 del 29/12/2020, che rinvia a successiva seduta l'approvazione delle tariffe Tari 2021;

Ritenuto per quanto sopra di approvare le tariffe Tari 2021 e il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; nel caso ARERA dovesse riscontrare discordanze l'Ente provvederà a rettificare;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 29/12/2020 è stato approvato il Bilancio Previsionale 2021/2023;

Visto il vigente Regolamento Tari;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

UDITO il seguente intervento dell'Assessore Piana: "il sistema di determinazione delle tariffe del servizio rifiuti sistema è ormai superato infatti con la delibera numero 443 del 2019 Arera stabilisce nuove regole sul nuovo metodo da applicare per la determinazione dei costi da inserire nel piano economico finanziario del 2020; tale metodo tariffario cambia alcune regole previste dal precedente metodo comportando così anche differenze di costo , che costituisce la base di calcolo della TARI; il Comune nel mese di luglio si è avvalso della facoltà di approvare le tariffe TARI adottate per l' anno 2019 anche per l' anno 2020 però la normativa prevede che entro il 31 dicembre 2020 si provveda alla determinazione ed approvazione del PEF 2020 l' eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e così determinati per l' anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2020 nella nostra fattispecie è risultato un conguaglio positivo di euro 16.966 che sarà trasferito interamente nel Piano Economico Finanziario 2020 come previsto dalla norma ; l' ente si è impegnato a mantenere le tariffe TARI pressoché identiche al 2020 per non aggravare ulteriormente l' attuale situazione di crisi economica";

Con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Canu, Nonna, Del Vigo),

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

3) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), riportate come allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sassari, nella misura del 5%;

5) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 31/07/2021;
- seconda rata: 31/08/2021;
- terza rata: 30/09/2021;
- quarta rata: 30/10/2021;
- quinta rata: 30/11/2021;
- sesta rata: 31/12/2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2021;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

7) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Canu, Nonna, Del Vigo),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio video, depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale istituzionale dell'Ente e custodita presso il server della Società CEDAT 85.



COMUNE DI SENNORI

Oggetto proposta di delibera:

Approvazione tariffe Tari 2021 e relativo PEF.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sennori, 25.02.2021

IL RESPONSABILE

F.to Responsabile Eleonora SINI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sennori, 25.02.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Responsabile Eleonora SINI



COMUNE DI SENNORI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 01/03/2021

OGGETTO:

Approvazione tariffe Tari 2021 e relativo PEF.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
LA PRESIDENTE
F.to **LIGAS OTTAVIO**

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT.SSA FONNESU DEBORA RITA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI SENNORI, 25/03/2021

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2021
utenze domestiche

n. componenti il nucleo	Q.Unit.Fis sa (prz/mq)	TVd = Quota variabile unitaria a carico del nucleo	totale tariffa utenze domestiche costo per nucleo
0-1	0,7923	64,89	
2	0,9195	127,95	
3	0,9978	182,78	
4	1,0662	202,89	
5	1,0760	306,16	
6 o piu'	1,0369	360,99	

utenze non domestiche

Attivita'	Q.Unit.Fis sa (prz/mq)	Quota variabile Costo/Mq per categ.	totale tariffa utenze non domestiche Costo/Mq per categ
01 Musei, Biblioteche, luoghi di culto, scuole, palestre, università, conviti e collegi privati, autoscuole	0,121	3,813	3,934
02 Cinematografi e Teatri, luoghi di svago e sale ricevimenti	0,089	3,177	3,266
03 Autorimesse e magazz. senza vendita, ingrosso, vettori, depositi, trasportatori	0,097	2,754	2,850
04 Campeggi, Distributori carburanti, autolavaggio, impianti sportivi e sala giochi	0,169	4,625	4,794
05 Stabilimenti balneari	0,094	3,883	3,977
06 Esposizioni e autosaloni,	0,091	3,558	3,650
07 Alberghi con ristorante, e simili	0,272	5,648	5,920
08 Alberghi senza ristorante, agriturismo	0,229	6,7075	6,936
09 Case di cura e riposo, istituti di assistenza e conventi,	0,242	5,197	5,439
10 Ospedali, studi medici, caserma	0,385	12,356	12,740
11 Uffici, agenzie, studi professionali, fisioterapisti, sedi politiche e sindacali, servizi di pulizia, tecnologici, fotografi, orafi	0,242	5,154	5,396
12 Banche ed Istituti di credito, poste	0,129	7,414	7,543
13 Negozi abbigliamento, calzature, gioielleria, ferramenta, autoricambi, librerie, cartolerie, mercerie, articoli da regalo, pelletterie, beni durevoli, gas e mobili, parafarmacia	0,229	6,990	7,218
14 Edicole, farmacie, tabaccheria,	0,272	9,334	9,606
15 Negozi particolari quali filatelia tende, antiquariato	0,686	5,648	6,334
16 Banchi di mercato beni durevoli e generi non alimentari	0,320	15,780	16,100
17 Attiv. Artig. tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista, sartoria, lavasecco,	0,320	6,249	6,569
18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tappezziere, frigorista, lavorazione ferro e metallo, riparazioni elettrodomestici, edilizia, marmista	0,207	5,437	5,644
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista,	0,245	6,213	6,458
20 Attivita' Industriali (capannoni): attività di produzione	0,089	5,825	5,914
21 Attivita' artigianali specifiche: pastori, oleifici, panifici, cantine, kebab, pizzerie al taglio e attività similari da asporto	0,121	2,683	2,804
22 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub, Spaghetterie,	0,914	12,497	13,411
23 Mense, birrerie	0,686	15,816	16,501
24 Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie, circoli	0,688	9,108	9,796
25 Supermercato, Panetterie, macellerie, generi alimentari	0,419	6,425	6,845
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,419	15,215	15,635
27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante	1,188	15,886	17,075
28 Ipermercati di generi misti,	0,444	16,931	17,375
29 Banchi di mercato generi alimentari	0,901	27,183	28,084
30 Discoteche, Night club,	0,207	11,862	12,069